



Ordinanza n. 9/2020

Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Oggetto: Divieto di transito via Circonvallazione, Via porta di Sotto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la richiesta presentata in data 27.11.2020 prot. 5717, dal sig. Bernardi Alessandro, in qualità di Amministratore della Ditta Bernardi Costruzioni Edili Srl, con sede a Monte Grimano Terme, Via Savignano n. 7- P.I. 0224230041, con la quale chiede di poter raggiungere Piazza Leopardi, in data 3 dicembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con autocarri della ditta Coperture Edil Srl di Saludecio del peso a pieno carico di q 75 e q 180, destinati al trasporto di cavalletti ed accessori per il montaggio dell'impalcatura;

Sentito il sig. Bernardi che ha verbalmente dichiarato di non avere soluzioni alternative;

Consultata la ditta che ha eseguito i lavori di pavimentazione negli anni passati, in merito all'esecuzione degli stessi, al fine di valutare l'istanza del sig. Bernardi;

Consultato l'Ufficio di P.M. sulla fattibilità del percorso;

Esaminati gli itinerari proposti dal richiedente ed individuato in quello via Circonvallazione - Via Porta di Sotto percorsi in senso contrario, quello più idoneo;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ordina

alla Ditta Coperture Edili Srl di effettuare il transito richiesto seguendo il seguente percorso: Via Circonvallazione. Via Porta di Sotto fino al raggiungimento di Piazza Leopardi, con veicoli di massa a pieno carico di q. 75 e 180, il giorno 3 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

E' fatto obbligo al richiedente :

- di provvedere a propria cura e spese, al posizionamento della segnaletica stradale necessaria,
- adottare tutti gli accorgimenti ai fini della sicurezza,
- fornire alla scrivente documentazione fotografica ante e post transito.

In caso di danneggiamento della sede stradale, o comunque di ogni pertinenza della strada, dovrà provvedere immediatamente all'installazione della segnaletica ed alla messa in sicurezza, ripristinando i danni causati, sulla base delle disposizioni impartite da questo Ufficio.

Avverte

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR delle Marche, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lg.vo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, 2.12.2020



Il Responsabile Settore Tecnico
Dott. Arch. Adalgisa Arcangeli